



1969

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA "CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE LA CONCORDIA"

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno 15 (quindici) del mese di Settembre presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21.30, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Sandro Susini, funge da Segretario il Sig. Roberto Dugini.

Il Presidente constata:

1. Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 15/09/1999;
2. Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'articolo 18 vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23.20 previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Firenze, 15 settembre 1999

Il Presidente
(Sandro Susini)

Il Segretario
(Roberto Dugini)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE LA CONCORDIA”

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1

Lo spirito della Costituzione Repubblicana e gli articoli 36 e segg. del Codice Civile, disciplinano l'Associazione denominata “CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE LA CONCORDIA”.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Ronco Lungo n.9/A.

ART.2

L'Associazione è un centro permanente di vita democratica e civile.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione ha il compito di essere strumento di lotta per la crescita democratica del Paese.

Essa opera mediante iniziative culturali, ricreative, turistiche e sportive gestite dai Soci; è attivamente impegnata nella lotta contro il fascismo comunque esso si manifesti.

Potrà avanzare proposte agli Enti Pubblici e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative poste in essere dagli Enti locali.

A tali fini l'Associazione provvede:

1. A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. A dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura

immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi compresi eventuali comodati ed affitti.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

ART.3

Il numero degli Associati è illimitato. Può diventare Associato chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Per essere ammessi ad Associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

L'ammissione ad Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, al quale è riservato il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, esponendo i motivi della decisione.

Dietro ricorso dell'interessato al Presidente tale domanda potrà essere riesaminata nella prima Assemblea Ordinaria, che si pronuncerà in via definitiva.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

ART.6

La qualifica di Associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

Gli Associati hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART.7

Gli Associati sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART.8

La qualifica di Associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9

Gli Associati sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. Quando, in qualunque nodo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

3. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
4. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
5. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati, oppure al Collegio dei Garanti Provinciale di ARCI Nuova Associazione.

TITOLO TERZO

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.10

Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Dal fondo di riserva.

ART.11

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.13

Sono previsti la costituzione e l'utilizzo del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea generale degli Associati.

Il residuo attivo dell'esercizio sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

TITOLO QUARTO

ORDINAMENTO



ART.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori;

L'ASSEMBLEA

ART.15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale degli Associati tutti gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, anche diverso da quello della sede associativa, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione: quest'ultima può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

L'avviso deve essere affisso almeno otto giorni prima della data di effettuazione nella sede sociale.

Il Consiglio potrà, inoltre, decidere ogni altra forma di pubblicazione della convocazione dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti gli Associati.

ART.16

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
4. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi degli Associati candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
5. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART.17

L'Assemblea generale degli Associati può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 19 e 34.

Tale Assemblea Straordinaria è convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) degli Associati con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART.18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli Associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'articolo 19.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli Associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli Associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 34.

ART.20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

Avverranno a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART.21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e rimangono successivamente agli atti a disposizione degli Associati per la consultazione.

ART.22

E' riservata all'Assemblea Generale la facoltà di deliberare le modifiche ed i rinnovamenti da apportare agli edifici ed agli impianti e ogni cambiamento che implichi un mutamento strutturale dello spirito e/o dei contenuti dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri eletti fra gli Associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno degli Associati fino ad un terzo dei suoi componenti.

ART.25

Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo.

ART.26

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;



6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione degli Associati; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. Convocare l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria;
11. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
12. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dall'Associato risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.28

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle deliberazioni.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 9.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.29

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.30

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze dei libri contabili e delle scritture da tenersi a norma di legge.

I Sindaci possono, in ogni momento, provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio ha inoltre il compito di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.31

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.32

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ART.33

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

TITOLO QUINTO
SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART.34

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 degli Associati con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

ART.35

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 34 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra gli Associati.


TITOLO SESTO
DISPOSIZIONE FINALE

ART.36


Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firenze, 15 settembre 1999

Il Presidente
(Sandro Susini)



Il Segretario
(Roberto Dugini)



REGISTRATO A FIRENZE (Arti Civili)

di 19 APR 2000 al N° *149* Serie 3 A

Versate L. 252.000 (Duecentocinquanta duemila)

IL DIRETTORE

Dr. Oliviero Zaccanti

